

Studio dell'Avvocato Valerio Di Mauro.

Casalnuovo di Napoli, Via B. Longo nr. 11.
Tel.: 08118837673; cell. 3294904543; P.E.C.: valerio.dimauro@pec.it;
P. I.V.A.: 08282471211

Avv. Valerio Di Mauro.

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI **Sezione LAVORO** **RICORSO ex art. 700 C.P.C.**

*(Con istanza per la determinazione delle modalità di notificazione nei confronti dei
litisconsorti ex art. 151 c.p.c.)*

Nell'interesse della Sig.ra **MANGIAPIA SILVANA** (C.F: MNGSVN62M60F839V) nata a Napoli (NA) il 20 agosto 1962 e residente in Napoli (NA) alla Via Pier Paolo Pasolini n.84, rapp.ta e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Valerio DI MAURO (C.F. DMRVLR87L20H834K), con il quale elett.te domicilia in VIA BARTOLO LONGO N. 11 - 80013, CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) . L'Avv. Valerio DI MAURO chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano inoltrate ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: valerio.dimauro@pec.it

Contro

MIUR (C.F. 80185250588) - Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca - in persona del Ministro quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli (NA) alla Via Diaz, n. 11 – C.A.P. 80134 – PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 80039860632) - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - in persona del Direttore quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli , con sede in Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli – PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti

del personale inserito nella graduatoria permanente ATA 24 MESI per la provincia di Napoli che potrebbero subire un potenziale pregiudizio dall'accoglimento della domanda della ricorrente.

per il riconoscimento

del diritto della ricorrente all'attribuzione del corretto punteggio afferente la valutazione dei titoli



Sommario

FATTO	2
DIRITTO	3
ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO N. 0013577 DEL 22.08.2024 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE	3
SUL FUMUS BONI IURIS	4
SUL PERICULUM IN MORA	4
RICORRE	4
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI (EX ART.151 C.P.C)	6

FATTO

1. In data 22.05.2024, l'odierna ricorrente presentava domanda di inserimento/aggiornamento nella graduatoria permanente ATA biennio 2024/26 - relativa alla provincia di Napoli. (**all.1**) ;
2. In pari data l'ufficio Scolastico Regionale competente per territorio comunicava l'esatta acquisizione della domanda (**all.2**);
3. In data 05 agosto 2024, L'ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota prot. 0012093 del 5 agosto 2024, pubblicava sul conferente portale l'avviso di pubblicazione delle graduatorie permanenti provvisorie, rappresentando la possibilità di proporre reclamo, in caso di errori materiali, entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione (**all.3**);
4. In detta graduatoria la Sig.ra Silvana MANGIAPIA si collocava al ventinovesimo posto e le venivano attribuiti punti 4,50 come titoli di servizio (**all.4**);
5. In data 05 agosto 2024, l'odierna ricorrente proponeva tempestivamente reclamo avendo verificato che, nonostante avesse stipulato un contratto di proroga dal 01/07 al 31/08/2023 e contratto di riconferma dal 01/09 al 24/10/2023 prestando servizio in qualità di assistente amministrativo ininterrottamente dal 19/05/2023 al 30/06/2024, non venivano riconosciuti ulteriori 2 punti (**all.5**);
6. In data 06 agosto 2024, l'Ufficio Scolastico Regionale comunicava all'odierna ricorrente che il sistema aveva calcolato correttamente il punteggio, in considerazione che soltanto il periodo lavorativo dal 25.10.2023 al 30.06.2023 era stato effettuato con incarico di assistente amministrativo, mentre gli altri due periodi dichiarati (ossia quello dal 19.05.2023 al 31.08.2023 e quello dal 01.09.2023 al 24.10.2023) sono stati svolti in qualità di collaboratore scolastico (**all.6**)-**per inciso tale assunto è in netto contrasto con la documentazione esibita dall'odierna ricorrente dalla quale emerge la esatta attività lavorativa svolta-**;
7. In data 07 agosto 2024, la Sig.ra Silvana MANGIAPIA inoltrava nuovamente la documentazione probatoria ed in particolare i contratti dai quali risulta in maniera inequivocabile che la stessa ha svolto le mansioni di assistente amministrativo (**all.7**);
8. In data 22 agosto 2024, l'ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota prot. 0013577 del 22 agosto 2024, pubblicava sul conferente portale il decreto con il quale venivano approvate le graduatorie definitive provinciali permanenti dei concorsi per titoli, relative ai profili professionali delle *ex* aree A e B del personale ATA, rettificata all'esito della valutazione dei reclami prodotti dagli interessati . Veniva, altresì, specificato che avverso le graduatorie è



esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (**all.8**);

9. In detta graduatoria la Sig.ra Silvana MANGIAPIA si collocava al trentesimo posto e le venivano confermati punti 4,50 come titoli di servizio (**all.9**) e, **pertanto**, nonostante il reclamo, l'amministrazione resistente non procedeva alla rettifica del punteggio.

QUESTO LO STATO DEI FATTI E ATTI DI CAUSA.

Alla stregua delle narrate circostanze in fatto, il ricorrente di cui in epigrafe, rapp.to difeso e dom.to come in atti si pregia sottoporre all'attenzione dell'ON.LE giudice adito le seguenti considerazioni in

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO N. 0013577 DEL 22.08.2024 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE.

Questo procuratore evidenzia come la ricorrente lamenti un'impropria valutazione del punteggio graduatorie definitive provinciali permanenti dei concorsi per titoli, relative ai profili professionali delle *ex* aree A e B del personale ATA per il mancato riconoscimento di punti 2,00 rispetto ad attività lavorativa svolta quale assistente amministrativo.

La documentazione non risulta essere stata esaminata dall'Amministrazione resistente, non avendo la ricorrente ricevuto alcuna comunicazione di rigetto dell'istanza e dei successivi reclami. Si chiede, pertanto, anche al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento dell'anno scolastico, di imminente inizio, che codesto On.le Tribunale ponga rimedio con urgenza all'illegittima condotta del Ministero resistente.

Appare evidente che non risultano assegnati alla ricorrente 2 punti che si vanno ad aggiungere a quelli già attribuiti.

L'azione amministrativa è illegittima nella parte in cui ha omissso di rettificare il punteggio della ricorrente e quindi di attribuire alla medesima il punteggio legittimamente spettante.

È chiaro che a fronte del reclamo inoltrato, l'amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso alla ricorrente e non al contrario, pregiudicare la stessa in modo irreparabile, invero obiettivo primario dell'amministrazione deve infatti essere quello di privilegiare il dato sostanziale avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

L'omessa rettifica del punteggio della ricorrente si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionale alla piena tutela degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Infatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon



andamento dell'attività della pubblica amministrazione *ex art. 97 Cost.* (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 7975 del 22.11.2019)

Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell'UE, discende la garanzia degli interessi dei privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico fattuali coinvolti. La mancata rettifica del punteggio costituisce fonte di un pregiudizio irreparabile.

Difatti l'erronea assegnazione del punteggio è tale da non consentire alla ricorrente la possibilità di scegliere l'Istituzione Scolastica; scelta cui avrebbe diritto in virtù di una sua corretta collocazione in graduatoria.

Quindi l'unico criterio meritocratico adottato per stilare le graduatorie è quello basato sul corretto punteggio, con la conseguenza che nessun altro criterio alternativo possa ritenersi maggiormente meritevole di adozione. (cfr. Tribunale di Ragusa, sez. lavoro, sentenza 2020)

Sulla scorta di ciò ne consegue che la resistente ha agito in contrasto al principio meritocratico delle graduatorie.

Il pregiudizio in discorso è ancor più evidente avuto riguardo alla validità temporale delle graduatorie, fissata in due anni, nonché al futuro aggiornamento delle graduatorie medesime, posto che la ricorrente vanterà un punteggio di partenza errato e non rispondente ai titoli posseduti. Di talché l'azione dell'amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono meritevoli di una declaratoria di illegittimità.

SUL FUMUS BONI IURIS

Premesso quanto sopra, l'omessa valutazione e riconoscimento del punteggio all'odierna ricorrente, così come la graduatoria definitiva sono da ritenersi illegittime per i motivi precedentemente esposti;

SUL PERICULUM IN MORA.

Sussistono nel caso di specie i presupposti per la richiesta di emissione di un provvedimento di urgenza, anche *inaudita altera parte*. Con l'imminente avvio dell'anno scolastico, infatti, sulla base del mancato riconoscimento del punteggio l'odierna ricorrente sarebbe pregiudicata, illegittimamente, nella scelta della sede con sicuro assegnazione in Istituzione distante dalla propria residenza e con aggravio di spese.

Tutto ciò premesso la Sig.ra Silvana MANGIAPIA, come rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'ON.LE Giudice del lavoro adito, in accoglimento del presente ricorso, previa adozione del decreto di fissazione di udienza e comparizione parti, così provvedere:

In via principale e cautelare, anche *inaudita altera parte*,

1) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o disporre la disapplicazione delle graduatorie definitive provinciali permanenti dei concorsi per titoli, relative ai profili professionali delle *ex* aree A e B del personale ATA per la Provincia di Napoli ;



2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente alla rettifica del punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli di servizio da 4,50 a 6,00: e per l'effetto DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie;

3) CONDANNARE la resistente Amministrazione, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese dei diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è, allo stato, indeterminabile e che il contributo di € 259,00 è stato interamente versato.

Si offrono in comunicazione i seguenti atti e documenti:

1. domanda di inserimento/aggiornamento nella graduatoria permanente ATA biennio 2024/26 - relativa alla provincia di Napoli;
2. comunicazione acquisizione della domanda;
3. avviso di pubblicazione delle graduatorie permanenti provvisorie;
4. graduatoria permanente provvisoria;
5. reclamo 05 agosto 2024;
6. rigetto reclamo;
7. reclamo 07 agosto 2024
8. decreto pubblicazione graduatorie;
9. graduatoria;

Napoli, 23 agosto 2024

Avv. Valerio Di Mauro.



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI (EX ART.151 C.P.C)

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza *ex art.* 151 c.p.c.

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il presente ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente meglio identificato in atti, che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutto il personale inserito nelle graduatorie definitive provinciali permanenti dei concorsi per titoli, relative ai profili professionali delle *ex* aree A e B del personale ATA per la Provincia di Napoli che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso; considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per la ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare:

La notificazione del ricorso e del relativo decreto fissazione udienza ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR - USR Campania-

Napoli, 23 agosto 2024

Avv. Valerio Di Mauro.

